



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO "NUCERIA"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I° grado

Via San Clemente, 9 - 84015 Nocera Superiore (SA)

Tel. 081-931189 Codice meccanografico: SAIC8CK00V - C. F.: 94095310655

PEO: saic8ck00v@istruzione.it – PEC: saic8ck00v@pec.istruzione.it

SITO WEB www.icnuceria.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NUCERIA"-NOCERA SUPERIORE Prot. 0002806 del 18/05/2026 II-3 (Uscita)
--

CRITERI DI VALUTAZIONE E AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

SCUOLA PRIMARIA

La legge 1° ottobre 2024, n. 150 recante “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, è intervenuta sulla valutazione degli apprendimenti per gli alunni di scuola primaria e sulla valutazione del comportamento per gli alunni di scuola secondaria di primo grado, modificando e integrando gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Per la scuola primaria la valutazione terrà conto del decreto legislativo n. 62/2017 e dell' Ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025 che è seguita alla legge 150 del 2024.

“Le nuove disposizioni intervengono sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curriculum, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sostituendo i giudizi descrittivi con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Per esigenze di chiarezza ed efficacia comunicativa nei confronti dei genitori e degli alunni, i giudizi sintetici da riportare nel documento di valutazione sono individuati dall'ordinanza in una scala decrescente di sei livelli - Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente. Rimangono confermate le norme sulla valutazione del comportamento (giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza), sulla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica/attività alternativa (giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti con nota separata dal documento di valutazione) e sul giudizio globale (descrizione dei processi formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito).”

Per quanto concerne la descrizione dei livelli, l'Istituzione ha provveduto a stilare descrittori per ogni giudizio sintetico, per ogni classe e per ogni disciplina.

Per la valutazione degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento i giudizi sintetici delle discipline andranno correlati a quanto previsto, rispettivamente, dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato.

Si ricorda che gli alunni della scuola primaria, come da disposizioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 62/2017, sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di giudizi di non piena sufficienza. I docenti titolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono **non ammettere gli alunni alla classe successiva** solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Per questi casi, è opportuno un confronto preliminare con i genitori.

Saranno particolarmente attenzionate le situazioni di frequenza discontinua e/o saltuaria, con particolare riferimento a periodi superiori al 25% del monte ore annuo, non considerando le assenze giustificate.

La certificazione delle competenze, di cui al Decreto Ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2024, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017; analogo giudizio sintetico è previsto per la valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica e delle attività alternative all'IRC, come confermato dall'O.M. n. 3 del 9 gennaio 2025.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'ammissione degli studenti alla classe successiva, nella scuola secondaria di primo grado, è disciplinata principalmente dal **D.Lgs. 62/2017**, che ha ridefinito criteri e modalità della valutazione. La norma stabilisce un principio fondamentale: **l'ammissione rappresenta la regola**, mentre la non ammissione costituisce un'eccezione, da deliberare solo quando le carenze risultano tali da compromettere seriamente la possibilità di affrontare con profitto il percorso dell'anno successivo.

Il Consiglio di Classe è chiamato a esprimere una valutazione complessiva, non limitata ai soli risultati disciplinari. Oltre agli apprendimenti, infatti, devono essere considerati elementi quali l'impegno, la partecipazione, la progressione rispetto alla situazione di partenza e l'eventuale presenza di **BES o DSA**, per i quali valgono le misure previste dalla normativa specifica (L. 170/2010 e successive Linee Guida).

Il decreto prevede che l'alunno possa essere ammesso **anche in presenza di voti inferiori a 6/10** in una o più discipline. La non ammissione può essere deliberata solo a maggioranza dal Consiglio di Classe e deve essere **adeguatamente motivata**, con riferimento a evidenze oggettive e documentate.

Un ulteriore requisito riguarda la **frequenza scolastica**: lo studente deve aver frequentato almeno **tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, salvo deroghe motivate e deliberate dal Collegio dei Docenti. È inoltre richiesta la partecipazione alle **prove INVALSI**, previste dall'art. 7 del D.Lgs. 62/2017, che costituiscono parte integrante del processo valutativo, pur non influenzando direttamente sull'ammissione.

La certificazione delle competenze al termine del primo ciclo è regolata dal DM 742/2017, che introduce un modello nazionale uniforme per tutte le scuole italiane. Tale certificazione non è una semplice sintesi dei voti, ma un documento che descrive il livello di padronanza raggiunto dallo studente nelle competenze chiave europee, in coerenza con il Profilo dello Studente previsto dalle Indicazioni Nazionali.

Il modello ministeriale prevede l'attribuzione di un livello — Avanzato, Intermedio, Base, Iniziale — per ciascuna competenza, accompagnato da descrittori che rendono trasparente ciò che lo studente è effettivamente in grado di fare. La certificazione assume quindi un valore orientativo importante per il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, offrendo una lettura più ampia e qualitativa del percorso formativo.

Per gli alunni con BES o DSA, la certificazione tiene conto dei percorsi personalizzati e delle misure previste nei rispettivi PDP, come indicato dal DM 742/2017 e dalla normativa di riferimento.

La valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica è regolata dall'**Intesa tra MIUR e CEI del 2012** e dal **D.Lgs. 62/2017**, che ne confermano la piena dignità educativa pur mantenendo la sua specificità. L'IRC, infatti, non concorre alla media dei voti e non incide sull'ammissione alla classe successiva, ma costituisce parte integrante del percorso formativo dello studente. La valutazione, espressa in **giudizio descrittivo**, tiene conto di:

- partecipazione e interesse verso i contenuti proposti;
- capacità di riflessione personale e rielaborazione critica;
- rispetto e valorizzazione delle dimensioni culturali e religiose;
- impegno nelle attività e nei percorsi proposti.

Il giudizio finale di IRC viene riportato nel documento di valutazione e nella scheda di ammissione, contribuendo a delineare il profilo complessivo dello studente, pur senza influire direttamente sulla decisione di ammissione.

La valutazione del comportamento, in coerenza con il **D.Lgs. 62/2017**, con la Legge 1° ottobre 2024 – n. 150 e con l'**OM n. 3 del 9 gennaio 2025**, assume una funzione pienamente **educativa e formativa**. Essa considera l'intero percorso annuale dello studente, valorizzando responsabilità, partecipazione, rispetto delle regole, collaborazione e capacità di contribuire al clima positivo della classe.

L'OM 3/2025 supera ogni automatismo tra sanzioni disciplinari e giudizio: i provvedimenti non determinano automaticamente un abbassamento del livello, ma vengono interpretati nel quadro del percorso complessivo, con attenzione ai progressi e ai comportamenti riparativi.

La **non ammissione** per motivi disciplinari è prevista solo nei casi più gravi e sempre con **delibera motivata** del Consiglio di Classe. La valutazione del comportamento contribuisce alla definizione del **profilo di cittadinanza** dello studente e sostiene il suo sviluppo personale e sociale.